



SEGRETERIA NAZIONALE

Aderente a UNI Global Union

Comunicato alle Lavoratrici e ai Lavoratori

Il Giudice dichiara l'antisindacalità posta in essere dalla società "Sinergia" e reintegra la lavoratrice al proprio posto di lavoro

In data 2 maggio 2016, il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970 della UILCA avverso Sinergia - Sistemi di Servizi Soc. consortile a r.l., che sviluppa la propria attività nell'ambito del sistema del Credito Cooperativo.

Il Decreto ha infatti dichiarato l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla citata Società, contestualmente ordinando alla medesima il ripristino del rapporto di lavoro della collega Simona Ridolfi con l'inquadramento precedentemente posseduto nonché la corresponsione delle retribuzioni e il versamento dei relativi contributi per il periodo dal licenziamento al ripristino del rapporto.

La vicenda si era svolta come di seguito: la collega Simona Ridolfi, già dipendente SOAR, Quadro direttivo di primo livello, Responsabile del servizio stipendi, lamentava la violazione dell'accordo in data 10 ottobre 2012, intercorso tra SOAR, Sinergia e OO.SS.

Segnatamente, nonostante in tale accordo e nella prodromica comunicazione ex art. 47 L. n. 428 del 1990 fosse stato assicurato il passaggio con continuità giuridica ex art. 2112 cod. civ. dei lavoratori da SOAR in Sinergia, la dipendente Ridolfi era stata sin da subito demansionata, atteso che al Ruolo di responsabile stipendi era stato nominato altro dipendente..

Successivamente, sebbene la Sig.ra Ridolfi avesse più volte richiesto di essere ricollocata nelle sue precedenti mansioni, la Sinergia, di tutta risposta, presentava istanza per la convocazione della Commissione provinciale di conciliazione presso la DTL, ai sensi dell'art. 7 L. n. 604 del 1966; dinanzi alla DTL, la Società proponeva alla lavoratrice una modifica del proprio inquadramento, da Quadro direttivo di 1° livello a 3° area professionale, 4° livello, quale unica condizione per scongiurare il licenziamento.

La collega Ridolfi non accettava l'*aut-aut* e, pertanto, le veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 3 dicembre 2015.

Ebbene, il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ha rinvenuto in tale atto una condotta antisindacale: **"con la proposta di inquadramento inferiore e il conseguente licenziamento, la resistente venne a porre in essere una condotta antisindacale nel**



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

momento in cui non ebbe a rispettare l'impegno contenuto nell'accordo del 10.12.2012, con conseguente lesione del ruolo del Sindacato che a quell'accordo aveva acconsentito nonché all'incisività dell'azione sindacale".

In buona sostanza, la violazione dell'accordo ha integrato gli estremi dell'antisindacalità, in quanto idoneo a compromettere e svalutare il ruolo del sindacato in azienda, alterando i termini della dialettica sindacale.

Come Uilca continueremo a privilegiare le "buone relazioni sindacali" che valgono a prevenire o risolvere le problematiche, ma in ogni caso non possono mettere in discussione i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Roma, 03 maggio 2016

La Segreteria Nazionale
(Giuseppe Del Vecchio)